

**Carpi, 02/02/2011**

*Comunicazione 5/2011*

**Oggetto: MANIGLIONI ANTIPANICO NON MARCATI CE**

Secondo il Decreto Ministeriale del 03/11/2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio" il 18 febbraio 2011 scade il termine per la sostituzione di questi dispositivi che NON sono marcati CE.

Pertanto i maniglioni antipanico che non hanno la marcatura CE devono essere sostituiti con dispositivi marcati CE.

Il D.M. 03/11/2004 infatti all'Art. 5 "Termini attuativi e disposizioni transitorie" da queste indicazioni:

"I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Per maggiori informazioni operative riteniamo che vi possiate rivolgere a un buon fabbro oppure alla ditta esterna che si occupa del controllo periodico e della manutenzione delle uscite di emergenza e delle porte con maniglione antipanico poste lungo le vie di esodo.

Alleghiamo nel frattempo il D.M. 03/11/2004.

Cordiali saluti.

Bruno Pullin

b.pullin@norsaq.it